

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2639 del 09/05/2024
Oggetto	SOCIETA' AGRICOLA SUINGRAS DI FONTANESI LORENZO E C. s.s., Via Ganetico n. 1, Novi di Modena (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2739 del 09/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno nove MAGGIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. **SOCIETÀ AGRICOLA SUINGRAS DI FONTANESI LORENZO & C. S.S.**, ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI, SITA IN VIA GANETICO n. 1 IN COMUNE DI NOVI DI MODENA (MO) (RIF. INT. N. 192 / 00965390354)
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2306 del 28/12/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – approvazione sistema di reporting settore allevamenti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”;
- la V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004” di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;
- il Regolamento Regionale 19 marzo 2024, n. 2 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;

richiamata la **Determinazione n. 248 del 21/01/2021** di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata a Società Agricola Suingras di Fontanesi Lorenzo & C. s.s., avente sede legale in Via Nodare n. 1 in comune di Dosolo (Mn), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di allevamento intensivo di suini sita in Via Ganetico n. 1 in comune di Novi di Modena (Mo);

richiamate la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 e la Determinazione n. 4813 del 20/09/2023 di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

vista la nota pervenuta dalla Ditta in data 07/05/2024, assunta agli atti con prot. n. 84184 del 08/05/2024, con la quale il gestore comunica l’avvenuta attivazione della vasca di stoccaggio di liquame (in sostituzione di un lagone) autorizzata con la Determinazione n. 4813/2023, per cui la situazione aziendale ad oggi risulta quella identificata come “**scenario B**” nella citata Determinazione n. 4813/2023;

preso atto del fatto che la vigente Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (n° 36234/2024) presenta in allegato un **nuovo contratto di cessione di liquami**, valido dal 01/03/2024 al 01/03/2026, per un quantitativo di **4.350 m³** (contenenti 6.791 kg_N), che sostituisce il precedente contratto per la cessione di 10.590 m³ di liquame (contenenti 19.380 kg_N);

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 13/03/2024 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 48381 del 13/03/2024, con la quale il gestore comunica l’intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico e gestionale, consistenti nella **sostituzione di due lagoni esistenti** (con volume utile rispettivamente di 2.514 m³ e 5.061 m³) **con n. 2 vasche circolari in cls** dedicate allo stoccaggio degli effluenti zootecnici.

Le nuove vasche saranno identiche a quella già autorizzata con la precedente Determinazione n.4813/2023, quindi avranno:

- raggio di 18 m e altezza utile di 4,70 m, per una capacità effettiva di **4.781 m³**;
- rapporto superficie/volume inferiore a 0,2,
- **copertura rigida.**

Il cronoprogramma presentato dal gestore prevede la realizzazione della prima vasca entro la fine del 2024 e la realizzazione della seconda tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026; l’Azienda si impegna a comunicare l’entrata in funzione dei diversi stoccaggi.

Il gestore dichiara che:

- la sostituzione di un lagone con le nuove vasche consentirà migliorie ambientali e gestionali e a tale riprova presenta l’aggiornamento del calcolo delle emissioni diffuse effettuato tramite il software BAT-Tool;
- per i restanti parametri non ci sono variazioni rispetto a quanto già autorizzato;
- per attenuare l’impatto visivo dei manufatti in progetto, è stata prevista un’alberatura di protezione, realizzata con essenze arboree di alto fusto;

dato atto che il 11/03/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

dato atto che le modifiche comunicate non comportano variazioni per quanto riguarda le categorie di capi allevati, le modalità stabulative e il conseguente numero massimo di posti;

dato atto che non variano la dieta somministrata agli animali allevati, i consumi di materie prime, idrici ed energetici, gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti, l'impatto acustico e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

valutata positivamente l'intenzione del gestore di sostituire i lagoni n° 2 e 3 con due nuove vasche in cls dotate di copertura rigida. A tale proposito:

- in merito a quanto previsto dalla BAT n° 16, si dà atto che valgono le medesime considerazioni effettuate nella Determinazione n. 4813/2023 per la vasca già realizzata, ovvero:
 - ~ **non si può considerare applicata la tecnica a.1**, dal momento che il rapporto superficie/volume della vasca (superficie di 1.017,36 m² e volume di 4.781 m³) non risulta < 0,2. Sono invece **correttamente applicate le tecniche a.2 e a.3**. Pertanto risulta **applicata la tecnica a)**;
 - ~ risulta correttamente **applicata la tecnica b)**;
 - ~ **non è applicata la tecnica c)**.

Complessivamente, quindi, si riscontra la **corretta applicazione della BAT n° 16**;

- è necessario **aggiornare** le valutazioni contenute nell'AIA vigente in merito alle **emissioni diffuse di Azoto dalla fase di stoccaggio** degli effluenti zootecnici, per tener conto della sostituzione dei lagoni n° 2 e 3 con vasche dotate di copertura rigida, che garantiscono **migliori performance di contenimento delle emissioni diffuse**;

dato atto, dunque, che le valutazioni relative alle emissioni diffuse in atmosfera riportate nella sezione C3 dell'Allegato I all'AIA sono **aggiornate come segue**:

- sono **invariate** le emissioni derivanti dalla *fase di ricovero*, pari a **8.895 kg_N/anno**, nonché il valore dell'emissione di Ammoniaca per singolo posto su base annuale, pari a **2,30 kg/posto/anno**, **conforme** al corrispondente BAT-Ael (0,1÷2,6 kg/posto/anno);
- per quanto riguarda le emissioni in *fase di stoccaggio*, la tabella 5 della sezione C3 dell'Allegato I all'AIA per l'**assetto attuale** risulta essere la seguente:

Tabella 5 – assetto attuale

Stoccaggi per non palabili	Riferimento in planimetria	Volume finale autorizzabile (m ³)	Combinazione tecniche BAT 17					volume di stoccaggio sul totale (%)	Emissione di N da stoccaggio (kg/anno)	
			BAT 17.a	dettaglio tecnica	BAT 17.b	dettaglio tecnica	Riduzione emissione (%)		massima	con riduzione
Bacini in terra	Lagone 2	2.514	sì	Minimizzare il rimescolamento del liquame	sì	Copertura in paglia	40	11,38%	597	358
	Lagone 3	5.061	sì	Minimizzare il rimescolamento del liquame	sì	Copertura in paglia	40	22,90%	1.202	721
	Lagone 4	4.976	sì	Minimizzare il rimescolamento del liquame	sì	Copertura in paglia	40	22,52%	1.182	709
	Lagone 5	4.764	sì	Minimizzare il rimescolamento del liquame	sì	Copertura in paglia	40	21,56%	1.132	679
		17.314 m³								
Stoccaggi per non palabili	Volume finale autorizzabile (m ³)	Combinazione tecniche BAT 16					volume di stoccaggio sul totale (%)	Emissione di N da stoccaggio (kg/anno)		
		BAT 16.a	dettaglio tecnica	BAT 16.b	dettaglio tecnica	Riduzione emissione (%)		massima	con riduzione	
Vasca circolare	4.781	sì	Riduzione velocità aria Minimizzare rimescolamento	sì	Copertura rigida	90	21,64%	1.136	114	
	22.095 m³						Totale	100,00%	5.248	2.581
Emissione di N da stoccaggi con BAT minima su tutte le strutture di stoccaggio (40%)									3.149	
Compensazione di emissione di N da richiedere in fase di distribuzione									nessuna	

In riferimento all'**assetto futuro** proposto, invece, la tabella 5 viene aggiornata come segue:

Tabella 5 – assetto futuro

Stoccaggi per non palabili	Riferimento in planimetria	Volume finale autorizzabile (m ³)	Combinazione tecniche BAT 17					volume di stoccaggio sul totale (%)	Emissione di N da stoccaggio (kg/anno)		
			BAT 17.a	dettaglio tecnica	BAT 17.b	dettaglio tecnica	Riduzione emissione (%)		massima	con riduzione	
Bacini in terra	Lagone 4	4.976	sì	Minimizzare il rimescolamento del liquame	sì	Copertura in paglia	40	20,66%	1.084	651	
	Lagone 5	4.764	sì	Minimizzare il rimescolamento del liquame	sì	Copertura in paglia	40	19,78%	1.038	623	
		9.740 m³									

Stoccaggi per non palabili	Volume finale autorizzabile (m ³)	Combinazione tecniche BAT 16					volume di stoccaggio sul totale (%)	Emissione di N da stoccaggio (kg/anno)			
		BAT 16.a	dettaglio tecnica	BAT 16.b	dettaglio tecnica	Riduzione emissione (%)		massima	con riduzione		
Vasche circolari	1	4.781	sì	Riduzione velocità aria Minimizzare rimescolamento	sì	Copertura rigida	90	19,85%	1.042	127	
	2	4.781	sì	Riduzione velocità aria Minimizzare rimescolamento	sì	Copertura rigida	90	19,85%	1.042	127	
	3	4.781	sì	Riduzione velocità aria Minimizzare rimescolamento	sì	Copertura rigida	90	19,85%	1.042	127	
		24.083 m³						Totale	100,00%	5.248	1.586
									Emissione di N da stoccaggi con BAT minima su tutte le strutture di stoccaggio (40%)	3.149	
									Compensazione di emissione di N da richiedere in fase di distribuzione	nessuna	

Si osserva che la sostituzione dei lagoni n° 2 e 3 con le nuove vasche consente di ottenere la **riduzione delle emissioni di Azoto**, che passano da 2.581 a **1.586 kg_N/anno (-995 kg_N/anno)**. Si conferma pertanto che l'emissione effettiva è inferiore all'emissione associata all'applicazione delle BAT minime e che **non è necessaria alcuna compensazione in fase di distribuzione**;

- per quanto riguarda le emissioni in *fase di distribuzione*, la tabella 6 della sezione C3 dell'Allegato I all'AIA per l'**assetto attuale** (aggiornata tenendo conto del nuovo contratto di cessione) risulta essere la seguente:

Tabella 6 – assetto attuale

Azoto residuo dopo fase di ricovero e stoccaggio non palabili		kg/anno	41.152				
Quota di Azoto ceduta a terzi per la distribuzione		kg/anno	5.960 *				
Azoto distribuito direttamente dal gestore		kg/anno	35.193				
Emissione massima di Azoto in fase di distribuzione		% N / anno	28%				
		kg _N / anno	9.854				
Codice BAT	Tipologia effluente	Descrizione tecnica impiegata per la distribuzione	Riduzione emissione Azoto (%)	Percentuale effluenti distribuiti con questa tecnica annualmente (%)	Massima emissione in fase di distribuzione (kg _N /anno)	Riduzione dell'emissione (kg/anno N)	Emissione finale (kg/anno N)
---	liquami	A bande a raso + incorporazione 4 h	71%	5%	493	350	143
---	liquami	Incorporazione entro 4 h	65%	25%	2.464	1.601	862
21.c	liquami	Iniezione superficiale (solchi aperti)	70%	70%	6.898	4.828	2.069
Totale			100%		9.854	6.780	3.074
Conversione in Ammoniaca dell'Azoto emesso					11.981	8.243	3.738
Media ponderata della % di riduzione dell'emissione						68,8%	

Calcolo della riduzione % minima necessaria a compensare le emissioni di Azoto in fase di stoccaggio

Riduzione minima richiesta dal PAIR in fase di distribuzione	27%	2.661
Azoto emesso in fase di stoccaggio per mancata copertura dei lagoni, da compensare in fase di distribuzione		nessuna

* quantitativo di Azoto contenuto nei liquami ceduti a terzi, quindi non gestiti da Suingras in fase di distribuzione, in base a quanto previsto dal contratto di cessione allegato alla Comunicazione di utilizzazione agronomica vigente (n° 36234/2024). Il valore è stato calcolato considerando un titolo di Azoto al campo pari a **1,37 kg/m³** (si veda a questo proposito la successiva tabella 14 – assetto attuale).

In riferimento all'**assetto futuro**, invece, alla luce della minore perdita di Azoto in atmosfera in fase di stoccaggio e del nuovo contratto di cessione di liquame, la tabella 6 della sezione C3 dell'Allegato I all'AIA è aggiornata come segue:

Tabella 6 – assetto futuro

Azoto residuo dopo fase di ricovero e stoccaggio non palabili		kg/anno	42.147				
Quota di Azoto ceduta a terzi per la distribuzione		kg/anno	6.134 *				
Azoto distribuito direttamente dal gestore		kg/anno	36.014				
Emissione massima di Azoto in fase di distribuzione		% N / anno	28%				
		kg _N / anno	10.084				
Codice BAT	Tipologia effluente	Descrizione tecnica impiegata per la distribuzione	Riduzione emissione Azoto (%)	Percentuale effluenti distribuiti con questa tecnica annualmente (%)	Massima emissione in fase di distribuzione (kg _N /anno)	Riduzione dell'emissione (kg/anno N)	Emissione finale (kg/anno N)
---	liquami	A bande a raso + incorporazione 4 h	71%	5%	504	358	146
---	liquami	Incorporazione entro 4 h	65%	25%	2.521	1.639	882
21.c	liquami	Iniezione superficiale (solchi aperti)	70%	70%	7.059	4.941	2.118
Totale			100%		10.084	6.938	3.146
Conversione in Ammoniaca dell'Azoto emesso					12.261	8.436	3.825
Media ponderata della % di riduzione dell'emissione						68,8%	

Calcolo della riduzione % minima necessaria a compensare le emissioni di Azoto in fase di stoccaggio

Riduzione minima richiesta dal PAIR in fase di distribuzione	27%	2.723
Azoto emesso in fase di stoccaggio per mancata copertura dei lagoni, da compensare in fase di distribuzione		nessuna

* quantitativo di Azoto contenuto nei liquami ceduti a terzi, quindi non gestiti da Suingras in fase di distribuzione, in base a quanto previsto dal contratto di cessione allegato alla Comunicazione di utilizzazione agronomica vigente (n° 36234/2024). Il valore è stato calcolato considerando il volume di **4.350 m³** di liquame e un titolo di Azoto al campo pari a **1,41 kg/m³** (si veda a questo proposito la successiva tabella 14 – scenario B).

Si osserva che:

- nell'*assetto attuale* (col nuovo contratto di cessione), rispetto allo “scenario B” previsto nella Determinazione n. 4813/2023, l'emissione diffusa aumenta da 2.328 kg_N/anno (2.830 kgNH₃/anno) a 3.074 kg_N/anno (3.738 kgNH₃/anno) per effetto della variazione del contratto di cessione, alla luce del quale Suingras provvede in proprio alla distribuzione agronomica di un maggior volume di liquame (+6.240 m³) e quindi di un maggior quantitativo di Azoto;
- nell'*assetto futuro*, rispetto all'*assetto attuale* l'emissione diffusa aumenta da 3.074 kg_N/anno (3.738 kgNH₃/anno) a 3.146 kg_N/anno (3.825 kgNH₃/anno) (+72 kg_N/anno e +87 kgNH₃/anno) per effetto della minor perdita di Azoto in atmosfera in fase di stoccaggio, che determina un maggior contenuto di Azoto nei liquami destinati all'utilizzazione agronomica e dunque una maggior dispersione in fase di distribuzione;
- non cambia il set di tecniche di distribuzione previsto, per cui si conferma un'efficienza di abbattimento delle emissioni diffuse del **68,8%**, ampiamente superiore al valore minimo del 27% previsto dal PAIR;
- visto che l'assetto di stoccaggio è tale da non richiedere alcuna compensazione in fase di distribuzione, si conferma al **68%** la percentuale minima di riduzione dell'emissione di ammoniaca da garantire in fase di distribuzione nell'anno solare, nonché che la rosa di tecniche proposte e/o le relative percentuali di applicazione non sono da intendersi vincolanti;

Complessivamente, dunque, la tabella 7 riassuntiva dell'emissione diffusa totale di Ammoniaca è aggiornata dalla seguente, in riferimento allo “scenario B” della Determinazione n. 4813/2023, all'assetto attuale e a quello futuro:

Tabella 7

Inquinanti emessi in atmosfera	Dettaglio	kg/anno			Variazione assetto futuro rispetto a	
		“scenario B”	assetto attuale	assetto futuro	“scenario B”	assetto attuale
Ammoniaca	Fase di ricovero	10.815	10.815	10.815	---	---
	Fase di stoccaggio	3.138	3.138	1.928	---	-1.210 (-38,6%)
	Fase di distribuzione	2.830	4.545	4.651	+1.715 (+60,6%)	+106 (+2,3%)
	Totale	16.783	18.498	17.395	+1.715 (+10,2%)	-1.103 (-6,0%)

dato atto pertanto che l'emissione complessiva di Ammoniaca in atmosfera:

- risulta **maggiore** nell'*assetto attuale* rispetto allo “scenario B” autorizzato con la Determinazione n. 4813/2023 come semplice conseguenza della modifica del contratto di cessione e quindi dell'incremento del quantitativo di liquami distribuiti in proprio dall'Azienda (invece che da un soggetto terzo);
- risulta **inferiore** nell'*assetto futuro* proposto rispetto all'*assetto attuale*, grazie all'adozione di tecniche di stoccaggio che consentono di ridurre considerevolmente la dispersione di Ammoniaca in atmosfera.

L'intervento proposto risulta pertanto **migliorativo**, anche rispetto agli obiettivi che si pone il PAIR 2030 della Regione Emilia Romagna in termini di riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, in particolare nelle “aree di superamento”;

considerato che, alla luce di quanto sopra riportato:

- restano invariati il contenuto totale di Azoto escreto (52.628 kg/anno) e il contenuto di Azoto nei liquami in uscita dai ricoveri, al netto delle perdite in atmosfera (43.733 kg/anno);
- resta invariato il volume di liquame prodotto;
- il liquame prelevato dalla fase di stoccaggio e destinato alla distribuzione contiene **42.147 kg_N/anno** nell'*assetto futuro*, quantitativo **maggiore** di quello prevista per l'*assetto attuale* (41.152 kg_N/anno) per effetto della minore perdita di Azoto in atmosfera in fase di stoccaggio.

È dunque necessario aggiornare le valutazioni effettuate in merito all'Azoto al campo e alla sua gestione riportate nella sezione C3 dell'Allegato I all'AIA. In particolare:

- per la *fase di stoccaggio*, la tabella 13 della sezione C3 (verifica della disponibilità di volumi di stoccaggio rispetto a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 2/2024) è così aggiornata:

Tabella 13

Dati della verifica	Unità di misura	Posti massimi	
		assetto attuale	assetto futuro
Volumi di materiali non palabili allo stoccaggio	m ³	29.976	
Franco di sicurezza	%	15	
Giorni di stoccaggio necessari	gg	120	
Capacità minima necessaria	m ³	11.333	
Capacità di stoccaggio effettivamente disponibile	m ³	22.095	24.083
Verifica capacità di stoccaggio	---	conforme	conforme

Nell'*assetto futuro* la capacità di stoccaggio disponibile è **superiore** a quella attuale, a parità di volume di liquame prodotto, per cui si conferma che è ampiamente sufficiente ad ottemperare alla disponibilità minima di stoccaggio richiesta dal Regolamento Regionale n. 2/2024;

- la tabella 14 della sezione C3 dell'Allegato I, riassuntiva dei dati dell'Azoto al campo, è aggiornata dalla seguente relativa all'assetto attuale e a quello futuro:

Tabella 14

Dati	Unità di misura	Posti massimi		Variazione
		assetto attuale	assetto futuro	
Azoto escreto	kg/anno	52.628		---
Azoto emesso in atmosfera in fase di ricovero	kg/anno	8.895		---
Azoto emesso in atmosfera in fase di stoccaggio	kg/anno	2.581	1.586	-995 (-38,6%)
Perdita totale di Azoto in atmosfera dalle fasi di ricovero e stoccaggio	kg/anno	11.476	10.481	-995 (-8,7%)
Azoto al campo	kg/anno	41.152	42.147	+995 (+2,4%)
Perdita di Azoto in atmosfera nelle fasi di ricovero e stoccaggio	%	21,81%	19,91%	---
Volume degli effluenti zootecnici non palabili	m ³ /anno	29.976		---
Titolo di Azoto effluente non palabile	kg/m³	1,37	1,41	---

Si osserva pertanto che, in conseguenza della maggior efficienza di contenimento delle emissioni diffuse in fase di stoccaggio, l'Azoto al campo **augmenta** nell'assetto futuro rispetto all'assetto attuale, con conseguente **incremento del Titolo di Azoto** dei liquami da 1,37 a **1,41 kg/m³**.

A tale proposito, si osserva che la Comunicazione di Utilizzazione Agronomica degli effluenti zootecnici vigente (n° 36234/2024) prevede:

- una superficie di **131,5156 ha** di terreni disponibili per la distribuzione dei liquami prodotti presso l'installazione in oggetto, che consente lo spandimento di **44.715 kg/anno** di Azoto,
- la cessione a terzi di 4.350 m³/anno di liquame, corrispondenti a **6.134 kg_N/anno** prendendo a riferimento il titolo di Azoto relativo all'assetto futuro,

per un totale quindi di **50.849 kg_N/anno**, sufficiente a garantire mediante la citata Comunicazione la collocazione certa di tutto l'Azoto contenuto negli effluenti zootecnici prodotti nella condizione di massimo carico inquinante.

Si ricorda, in ogni caso, quanto già prescritto alla sezione D2.3 dell'Allegato I all'AIA, in particolare:

- il **punto 7** stabilisce che la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in vigore deve sempre garantire la corretta e certa collocazione di tutti gli effluenti zootecnici prodotti annualmente;
- il **punto 9** stabilisce che, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici prodotti, il gestore deve utilizzare il volume, la quantità e il titolo di Azoto al campo stabiliti in AIA oppure, in alternativa, quelli che risultano dalla Comunicazione all'utilizzo degli effluenti zootecnici, qualora intenda definire una capacità effettiva media di allevamento;
- il **punto 3** richiede che al momento della compilazione della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, l'Azienda utilizzi i modelli dei Quadri 5 e 8 allegati all'AIA (Allegati I.1 e I.2) per il calcolo dell'Azoto escreto e, di conseguenza, del titolo di Azoto al campo degli effluenti zootecnici prodotti (utilizzando quindi i parametri definiti in AIA, invece di quelli standard);

ritenendo di **confermare i parametri riferiti all'assetto attuale** sopra dettagliati **fino alla completa realizzazione degli interventi proposti**, vale a dire fino all'avvenuta dismissione dei due lagoni ed installazione delle vasche circolari, prevedendo l'applicazione dei nuovi parametri sopra dettagliati per l'assetto futuro solo a partire dalla messa in esercizio dell'assetto proposto. Si ritiene pertanto opportuno prescrivere al gestore di trasmettere apposite comunicazioni in corrispondenza della dismissione di ciascuno dei due lagoni e dell'attivazione di ciascuna delle due vasche;

ritenendo opportuno prescrivere al gestore, una volta messo in esercizio l'assetto futuro, di **aggiornare**:

- la **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici**, facendo riferimento a quanto stabilito nel presente provvedimento per l'*assetto futuro*,
- il **contratto di cessione** già stipulato e allegato alla Comunicazione di utilizzazione agronomica vigente (n° 36234/2024), per allinearli al valore di Titolo di Azoto sopra indicato per l'*assetto futuro*. A tale proposito, si precisa che è opportuno che nel contratto di cessione sia sempre indicato anche il Titolo di Azoto preso a riferimento per determinare il quantitativo di Azoto corrispondente al volume di liquami cedibili fissato;

ritenendo necessario **aggiornare il modello di Quadro 8** della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici di cui all'Allegato I.2 all'AIA, viste le modifiche di cui sopra previste per l'*assetto futuro*;

ritenendo opportuno rammentare che le nuove vasche di stoccaggio dei liquami devono avere requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale conformi a quanto previsto dalla **sezione 1.2**

dell'Allegato III al Regolamento regionale n. 2/2024. In particolare, si ricorda la necessità di predisporre un adeguato fosso di guardia perimetrale;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e le successive Deliberazioni del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022, n. 100 del 23/10/2023 e n. 27 del 13/03/2024 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/05/2024, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

I'Incaricata di Funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 248 del 21/01/2021 e ss.mm.** a Società Agricola Suingras di Fontanesi Lorenzo & C. s.s., avente sede legale in Via Nodare n. 1 in comune di Dosolo (Mn), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di allevamento intensivo di suini sita in Via Ganetico n. 1 in comune di Novi di Modena (Mo), come di seguito indicato:

a) con il presente provvedimento si autorizzano due diversi assetti:

A) **assetto attuale**, corrispondente all'assetto B autorizzato con la Determinazione n.4813/2023 (stoccaggio dei liquami in n. 4 bacini in terra e n. 1 vasca circolare), tenendo conto però del nuovo contratto di cessione di liquame allegato alla Comunicazione di utilizzazione agronomica n° 36234/2024;

B) **assetto futuro**, come proposto con la comunicazione di modifica del 13/03/2024 (stoccaggio dei liquami n. 2 bacini in terra e n. 3 vasche circolari).

Si stabilisce che i parametri da rispettare in riferimento ad emissioni diffuse di Ammoniaca ed Azoto al campo sono quelli relativi all'**assetto attuale fino all'avvenuta realizzazione ed attivazione di entrambe le nuove vasche di stoccaggio circolari**.

A tal fine, il gestore è tenuto a comunicare ad Arpae di Modena e Comune di Novi di Modena:

- la **data di dismissione di ciascuno dei due lagoni**,
- la **data di inizio dell'utilizzo di ciascuna delle nuove vasche di stoccaggio liquame**,
entro 10 giorni lavorativi dalle stesse;

Solo a decorrere dalla data di attivazione di **entrambe le nuove vasche di stoccaggio** i parametri da rispettare in riferimento ad emissioni diffuse di Ammoniaca ed Azoto al campo saranno quelli relativi all'**assetto futuro**;

b) entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'assetto futuro come definito al precedente punto a), il gestore è tenuto ad **aggiornare**:

1. la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, facendo riferimento ai nuovi parametri definiti nel presente atto per l'**assetto futuro**;
2. il contratto di cessione di effluenti zootecnici a terzi già stipulato e allegato alla Comunicazione di utilizzazione agronomica n° 36234/2024, allineandolo ai **nuovi valori di Titolo di Azoto autorizzati per l'assetto futuro**, indicati nelle tabelle del punto 1b) della sezione D2.3 dell'Allegato I all'AIA, modificate come indicato al successivo **punto c)** del presente provvedimento. A tale proposito, si precisa inoltre che è opportuno che nel contratto di cessione sia sempre indicato anche il Titolo di Azoto preso a riferimento per determinare il quantitativo di Azoto corrispondente al volume di liquami cedibili fissato;

c) i punti 1b) e 1c) della sezione D2.3 "conduzione dell'attività di allevamento intensivo" dell'Allegato I sono sostituiti dai seguenti:

1. Nella conduzione dell'attività di allevamento intensivo di suini, il gestore deve rispettare i seguenti parametri:

b) *produzione di effluenti zootecnici, produzione di azoto al campo e titolo dell'azoto al campo* (riferiti alla potenzialità massima di allevamento):

ASSETTO ATTUALE

(vigente **FINO all'attivazione di entrambe le nuove vasche** di stoccaggio liquame)

EFFLUENTI SUINICOLI PRODOTTI	VOLUMI EFFLUENTI (m ³ /anno)	PRODUZIONE DI AZOTO al campo (kg/anno)	TITOLO AZOTO al campo (kg /m ³)
Liquame tal quale	29.976 m ³	41.152 kg/anno	1,37 kg/m³
Totale	29.976 m³/anno	41.152 kg/anno	---

ASSETTO FUTURO

(vigente **A PARTIRE dall'attivazione di entrambe le nuove vasche** di stoccaggio di liquame)

EFFLUENTI SUINICOLI PRODOTTI	VOLUMI EFFLUENTI (m ³ /anno)	PRODUZIONE DI AZOTO al campo (kg/anno)	TITOLO AZOTO al campo (kg /m ³)
Liquame tal quale	29.976 m ³	42.147 kg/anno	1,41 kg/m³
Totale	29.976 m³/anno	42.147 kg/anno	---

c) volumi disponibili per lo stoccaggio di effluenti zootecnici (liquami e assimilati):

ASSETTO ATTUALE

(vigente FINO all'attivazione di entrambe le nuove vasche di stoccaggio liquame)

Struttura di stoccaggio	Area		Altezza / profondità	Volume utile di stoccaggio	Data ultima perizia geologica
	Base maggiore	Base minore			
Lagone n° 2	1.513,80 m ²	1.843,00 m ²	1,5 m	2.514 m ³	2020
Lagone n° 3	3.929,85 m ²	2.846,65 m ²	1,5 m	5.061 m ³	2020
Lagone n° 4	3.004,75 m ²	2.004,75 m ²	2,0 m	4.976 m ³	2020
Lagone n° 5	3.004,75 m ²	2.040,91 m ²	1,9 m	4.764 m ²	2020
Volume totale stoccaggio effluenti non palabili				17.314 m³	---

ASSETTO FUTURO

(vigente A PARTIRE dall'attivazione di entrambe le nuove vasche di stoccaggio di liquame)

Struttura di stoccaggio	Area		Altezza / profondità	Volume utile di stoccaggio	Data ultima perizia geologica
	Base maggiore	Base minore			
Lagone n° 4	3.004,75 m ²	2.004,75 m ²	2,0 m	4.976 m ³	2020
Lagone n° 5	3.004,75 m ²	2.040,91 m ²	1,9 m	4.764 m ²	2020
Totale lagoni				9.740 m³	---

Struttura di stoccaggio	Raggio	Area	Altezza	Volume utile di stoccaggio	Data ultima perizia
Vasca circolare n° 1	18 m	1.017,36 m ²	4,7 m	4.781 m ³	di nuova costruzione
Vasca circolare n° 2	18 m	1.017,36 m ²	4,7 m	4.781 m ³	di nuova costruzione
Vasca circolare n° 3	18 m	1.017,36 m ²	4,7 m	4.781 m ³	di nuova costruzione
Volume totale stoccaggio effluenti non palabili				24.083 m³	---

d) l'Allegato I.2 è integralmente sostituito dal corrispondente allegato al presente provvedimento a decorrere dalla data di attivazione dell'assetto futuro. Fino a tale data, rimane vigente l'Allegato I.2 di cui alla Determinazione n. 4813/2023.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 248 del 21/01/2021 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 248 del 21/01/2021 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto a Società Agricola Suingras di Fontanesi Lorenzo & C s.s. e al Comune di Novi di Modena tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione delle Terre d'Argine;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

Il presente provvedimento comprende n. 1 allegato.

Allegato I.2: QUADRO 8 – GESTIONE EFFLUENTI DA COMPILARE

L'INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

QUADRO 8 DATI RIEPILOGO EFFLUENTI ALLEVAMENTO (nelle celle grigie i parametri autorizzati dall'AIA)**Non palabili**

Volume liquame prodotto nei ricoveri (da quadro 5)	mc/anno	
Volume di materiali assimilati ai liquami	mc/anno	0
Volume totale effluenti non palabili	mc/anno	
Azoto nel liquame prodotto nei ricoveri (da quadro 5)	kg/anno	
Perdita di azoto nella fase di stoccaggio dei non palabili	%	3,63%
	kg/anno	
Azoto residuo nel liquame dopo la fase di stoccaggio Azoto netto al campo	kg/anno	
Titolo dell'azoto negli effluenti non palabili	kg/mc	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.